

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vii) La voce corrispondente al numero d'ordine 91 viene aggiunta come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
91	Polyacrylamide	a) Prodotti per la cura del corpo da lasciare sulla pelle b) Altri prodotti cosmetici	a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 ppm b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 ppm		

viii) La voce corrispondente al numero d'ordine 92 viene aggiunta come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
92	Diaminopyrimidine oxide (numero CAS 74638-76-9)	Preparati per la cura dei capelli	1,5%		

ix) Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 93 a 152 vengono aggiunte come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
93	Basic Blue 7 (numero CAS 2390-60-5)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	0,2 %		Può dare una reazione allergica.
94	2-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 603-85-0)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 3,0 % b) 3,0 %		a) b) Può dare una reazione allergica.
95	4-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 610-81-1)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 3,0 % b) 3,0 %		a) b) Può dare una reazione allergica.
96	2,7-Naphthalene-diol (numero CAS 582-17-2)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	1,0 %		
97	m-Aminophenol (numero CAS 591-27-5)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		Può dare una reazione allergica.
98	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (numero CAS 84540-47-6)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		Può dare una reazione allergica.
99	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (numero CAS 92952-81-3)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 5,2% b) 2,6%		a) b) Può dare una reazione allergica.

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a 100	b 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (numero CAS 69825-83-8)	c Colorante non ossidante in tinture per capelli	d 3,0%	e	f Può dare una reazione allergica.
101	HC Blue No. 11 (numero CAS 23920-15-2)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 3,0%  b) 2,0%	e	a) b) Può dare una reazione allergica.
102	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (numero CAS 100478-33-5)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 2,0%  b) 1,0%	e	a) b) Può dare una reazione allergica.
103	2-Hydroxyethyl picramic acid (numero CAS 99610-72-7)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 3,0%  b) 2,0%	e	a) b) Può dare una reazione allergica.
104	p-Methylaminophenol (numero CAS 150-75-4)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%	e	Può dare una reazione allergica.
105	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol, HCl (numero CAS 113715-27-8)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%	e	Può dare una reazione allergica.
106	HC Violet No. 2 (numero CAS 104226-19-9)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	2,0%	e	
107	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (numero CAS 122252-11-3)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	3,0%	e	Può dare una reazione allergica.
108	HC Blue No. 12 (numero CAS 104516-93-0)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 1,5%  b) 1,5%	e	a) b) Può dare una reazione allergica.
109	2,4-Diamino-5-methylphenetol, HCl (numero CAS 113715-25-6)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%	e	Può dare una reazione allergica.
110	1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (numero CAS 81892-72-0)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%	e	Può dare una reazione allergica.
111	3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%	e	Può dare una reazione allergica.
112	Phenyl methyl pyrazolone (numero CAS 89-25-8)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	0,5%	e	
113	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 55302-96-0)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%	e	Può dare una reazione allergica.

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
114	Hydroxybenzomorpholine (numero CAS 26021-57-8)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		Può dare una reazione allergica.
115	1,7-Naphthalenediol (numero CAS 575-38-2)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	1,0%		Può dare una reazione allergica.
116	HC Yellow No. 10 (numero CAS 109023-83-8)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	0,2%		
117	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (numero CAS 56216-28-5)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	0,5%		Può dare una reazione allergica.
118	HC Orange No. 2 (numero CAS 85765-48-6)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	1,0%		
119	HC Violet No. 1 (numero CAS 82576-75-8)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 0,5% b) 0,5%		
120	3-Methylamino-4-nitrophenoxy-ethanol (numero CAS 59820-63-2)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	1,0%		
121	2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (numero CAS 66095-81-6)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	1,0%		
122	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (numero CAS 50610-28-1)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%		
123	HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 2,5% b) 2,5%		
124	1,5-Naphthalenediol (numero CAS 83-56-7)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	1,0%		
125	Hydroxypro-pyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (numero CAS 128729-28-2)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		Può dare una reazione allergica.
126	o-Aminophenol (numero CAS 95-55-6)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		
127	4-Amino-2-hydroxytoluene (numero CAS 2835-95-2)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		
128	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (numero CAS 66422-95-5)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	4,0%		
129	2-Methylresorcinol (numero CAS 608-25-3)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		
130	4-Amino-m-cresol (numero CAS 2835-99-6)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
131	2-Amino-4-hydroxyethylaminooanisole (numero CAS 83763-47-7)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		
132	3,4-Diaminobenzoic acid (numero CAS 619-05-6)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		
133	6-Amino-o-cresol (numero CAS 17672-22-9)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		
134	2-Aminomethyl-p-aminophenol HCl (numero CAS 79352-72-0)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		
135	Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol HCl (numero CAS 110952-46-0)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		
136	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (numero CAS 81329-90-0)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	3,0%		
137	Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		
138	2-Nitro-p-phenylenediamine (numero CAS 5307-14-2)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 0,3%  b) 0,3%		
139	HC Blue No. 2 (numero CAS 33229-34-4)	Non-oxidising colouring agent for hair dyeing	2,8%		
140	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 65235-31-6)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 6,0%  b) 6,0%		
141	4-Nitrophenyl aminoethylurea (numero CAS 27080-42-8)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 0,5%  b) 0,5%		
142	HC Red No. 10 + HC Red No. 11 (numeri CAS 95576-89-9 + 95576-92-4)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 2,0%  b) 1,0%		
143	HC Yellow N° 6 (numero CAS 104333-00-8)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 2,0%  b) 1,0%		

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
144	HC Yellow No. 12 (numero CAS 59320-13-7)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 1,0%  b) 0,5%		
145	HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		
146	HC Blue No. 9 (numero CAS 114087-42-2)	Coloranti ossidanti in tinture per capelli	2,0%		
147	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (numero CAS 131657-78-8)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 3,0%  b) 3,0%		
148	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (numero CAS 6358-09-4)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 2,0%  b) 2,0%		
149	Basic Blue 26 (numero CAS 2580-56-5)	a) Coloranti ossidanti in tinture per capelli  b) Colorante non ossidante in tinture per capelli	a) 0,5 %  b) 0,5%		
150	Acid Red 33 (numero CAS 3567-66-6)	Colorante non ossidante in tinture per capelli	2,0 %		
151	Ponceau SX (numero CAS 4548-53-2)	Coloranti non ossidanti in tinture per capelli	2,0 %		
152	Basic Violet 14 (numero CAS 632-99-5)	Coloranti non ossidanti in tinture per capelli	0,3 %		

## 3) Nell'allegato VII, parte prima

La voce corrispondente al numero d'ordine 21 viene aggiunta come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
21	Dimethicodietethylbenzalmalonate (numero CAS 207574-74-1)	10%		

ALLEGATO 2

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori*

PROVVISORIO  
2000/0077(COD)

9 gennaio 2001

\*\*\*|

## PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici  
(COM(2000) 189 – C5-0244/2000 – 2000/0077(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Dagmar Roth-Behrendt

*Significato dei simboli utilizzati*

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA .....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	23
MOTIVAZIONE .....	
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA .....	

**PAGINA REGOLAMENTARE**

Con lettera del 6 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(2000) 189 - 2000/0077 (COD)).

Nella seduta del 13 giugno 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0244/2000).

Nella riunione del 19 giugno 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Dagmar Roth-Behrendt.

Nelle riunioni del ... e del .... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), ... (vicepresidente), ... (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ....

Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia è allegato; la commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 21 giugno 2000 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il .... 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(2000) 189 – C5-0244/2000 – 2000/0077(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)  
Considerando 2

(2) *Conformemente alla direttiva 76/768/CEE* è fondamentale mirare all'abolizione della sperimentazione sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri.

(2) È fondamentale mirare all'abolizione della sperimentazione *dei cosmetici* sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri. *Al fine di garantire la piena attuazione di tale divieto, può essere necessario che la Commissione presenti ulteriori proposte di modifica della direttiva 86/609/CEE.*

## Motivazione

*Cfr. la motivazione relativa all'emendamento 11.*

(Emendamento 2)  
Considerando 3

(3) La sicurezza dei prodotti cosmetici finiti può già essere valutata sulla base delle conoscenze acquisite in materia di sicurezza degli ingredienti che li compongono e mediante metodi che non comportano l'utilizzo di animali. Pertanto è opportuno proibire la sperimentazione dei prodotti cosmetici finiti sugli animali.

(3) La sicurezza dei prodotti cosmetici finiti può già essere valutata sulla base delle conoscenze acquisite in materia di sicurezza degli ingredienti che li compongono e mediante metodi che non comportano l'utilizzo di animali. Pertanto, *qualora esistano alternative che non implicano l'utilizzo di animali, è necessario proibire la sperimentazione dei prodotti cosmetici finiti sugli animali e altri tipi di sperimentazione*

<sup>1</sup> GU C ....

*conformemente alla direttiva 86/609/CEE.*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione relativa all'emendamento 11.*

(Emendamento 3)  
Considerando 4

(4) La sicurezza degli ingredienti *e delle combinazioni di ingredienti* utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente *ma lentamente, quanto meno in riferimento agli effetti acuti, senza ricorrere alla sperimentazione animale* ma applicando metodi alternativi convalidati a livello comunitario oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM). Dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione pubblicherà immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

*Tuttavia, è opportuno prorogare la data di entrata in vigore del divieto nel caso non siano stati compiuti sufficienti progressi nello sviluppo di adeguati metodi alternativi alla sperimentazione animale che siano stati scientificamente convalidati in quanto equivalenti sul piano della tutela del consumatore.*

(4) La sicurezza degli ingredienti (*5 parole sopprese*) utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente (*15 parole sopprese*) applicando metodi alternativi *che non comportino l'impiego di animali*, convalidati a livello comunitario oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM). Dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione pubblicherà immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione relativa all'emendamento 11.*

(Emendamento 4)

Considerando 4 bis (nuovo)

*(4 bis) Al fine di facilitare il rapido sviluppo di esperimenti alternativi che non implichino l'impiego di animali, in particolare degli esperimenti comunemente impiegati in altri settori e qualificati come disposizioni regolamentari comunitarie, è necessaria una maggiore azione a livello comunitario, ivi compreso il finanziamento della pertinente ricerca scientifica.*

*Motivazione*

*Si commenta da sé.*

(Emendamento 5)

Considerando 6

(6) Dovrebbe essere consentito dichiarare sui prodotti cosmetici *finiti* che *essi e/o i loro ingredienti e relative combinazioni* non sono stati sottoposti a *test sugli animali neppure per scopi che esulano dal campo di applicazione della direttiva 76/768/CEE*. La Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida *per fare chiarezza e fornire indicazioni pratiche all'industria cosmetica, ai legislatori europei e soprattutto ai consumatori in riferimento alla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici. Scopo di tali linee guida dovrebbe essere l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore.*

(6) Dovrebbe essere consentito dichiarare sui prodotti cosmetici che, *per il loro sviluppo*, non sono stati sottoposti a *sperimentazioni animali*. La Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida *volte a garantire l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione tiene conto anche dell'opinione delle numerose PMI che costituiscono la maggior parte dei produttori che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti ONG nonché della necessità dei consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base a criteri relativi alla sperimentazione animale.*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione relativa all'emendamento 16.*

(Emendamento 6)  
Considerando 7 bis (nuovo)

*(7 bis) L'opinione pubblica chiede il divieto della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici. Al fine di promuovere il rapido sviluppo di alternative e di garantire che la sperimentazione animale non venga trasferita in paesi terzi, il divieto comunitario di effettuare esperimenti su animali deve essere accompagnato da misure che garantiscono che i prodotti cosmetici e gli ingredienti testati sugli animali non possano essere immessi sul mercato comunitario dopo una determinata data. Qualora entro detto termine non siano pienamente disponibili alternative soddisfacenti che non comportano la sperimentazione animale, sarà possibile applicare tali misure senza mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori e consentendo ancora una notevole innovazione dei prodotti.*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione relativa all'emendamento 11.*

(Emendamento 7)  
Articolo 1, punto 1  
(nuovo considerando 11 bis della direttiva 76/768/CEE)

*1. È aggiunto un nuovo considerando dopo il considerando 11:*

*"considerando che i prodotti destinati ai bambini dovrebbero soddisfare condizioni particolari definite dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori;"*

*Motivazione*

*Le allergie sono irreversibili. Al fine di evitare la futura insorgenza di allergie agli additivi profumati, è opportuno vietare l'uso di tali sostanze in prodotti destinati ai bambini, in modo particolare nei profumi, nelle creme e negli shampoo per neonati. Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori dovrebbe proporre linee guida in merito al limite di età dei bambini e alla gamma di prodotti.*

(Emendamento 8)

Articolo 1, punto 1

(nuovo considerando 11 ter della direttiva 76/768/CEE)

*1. È aggiunto un nuovo considerando dopo il considerando 11:*

*"considerando la necessità di vietare le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai sensi della direttiva relativa alle sostanze pericolose (67/548/CEE) qualora, usate nei cosmetici, abbiano tale effetto;"*

(Emendamento 9)

Articolo 1, punto 1

(nuovo considerando 11 quater della direttiva 76/768/CEE)

*1. È aggiunto un nuovo considerando dopo il considerando 11:*

*"considerando che i consumatori hanno il diritto di essere informati in merito alla durata dei prodotti e che non vi sono motivi per escludere i cosmetici; considerando inoltre che i prodotti con una durata minima inferiore ai 30 mesi sono già soggetti a regolamentazione e che occorre pertanto adottare disposizioni relative ai prodotti aventi una durata superiore;"*

(Emendamento 10)

Articolo 1, punto 1

(nuovo considerando 11 quinque della direttiva 76/768/CEE)

*1. È aggiunto un nuovo considerando*